



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 101 AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEGLI AFFARI LEGALI
DEL 19/11/2018

OGGETTO: Imppegno di spesa per i compensi professionali agli avvocati del Servizio di Staff Affari Legali. periodo 01.12.2017 - 30.11.2018. Integrazione impegni.

Onere: € 2670 = IVA compresa.

Visti:

- il CCNL del comparto regioni - autonomie locali siglato in data 14.09.2000 che all'articolo 27 così testualmente recita "*Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL*";
- il *Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale*, approvato con deliberazione di Giunta comunale prot. n. 1474/6 del 09.01.2002, modificato con deliberazioni di Giunta comunale prot. n. 80532/438 del 06.11.2003, prot. n. 91671/501 del 13.12.2004, n. 433 del 24.09.2008, n. 543 del 10.12.2008, n. 108 del 1°.04.2009, n. 499 del 07.12.2011 e n. 380 del 16.12.2014, esecutivo ad ogni effetto di legge;
- l'articolo 1, comma 208, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), in vigore dal 1°.01.2006, che così testualmente recita: "*Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro*";
- la deliberazione n. 269 del 12.11.2013 con la quale la Giunta comunale ha dato atto dell'intervenuta abrogazione della tariffa professionale forense e della conseguente impossibilità di ulteriore applicazione dell'articolo 9 del precitato regolamento, a far data dal 23 agosto 2012 (avendo l'articolo 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in L. 24.03.2012, n. 27, espressamente abrogato le tariffe professionali, ivi compresa quella forense, stabilendo - in via sperimentale e nelle more della modifica del sopra menzionato regolamento - le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi professionali ai legali interni;

richiamati, in particolare, gli articoli 9, 10, 11 e 12 del precitato regolamento i quali stabiliscono che:

«Articolo 9 – Compensi professionali per le sentenze favorevoli all'Ente. Ipotesi di spese compensate tra le parti.

1. Agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, a norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000 nonché dell'articolo 9, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione comunale e spettano:

- a) i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza definitiva favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Avvocatura Civica) giurisdizionali civili, penali, amministrative o tributarie, da aggiungere alla retribuzione salariale e, solo per l'Avvocato coordinatore, alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL ove previste;
- b) i compensi di natura professionale indicati nel successivo articolo 15, comma 2.

2. Le sentenze favorevoli all'Ente sono, a titolo esemplificativo, quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ovvero:

- le sentenze nelle quali controparte sia risultata soccombente;
- le sentenze del giudice penale che, accogliendo in tutto o in parte la domanda formulata con l'atto di costituzione di parte civile, condannano l'imputato a versare all'Amministrazione comunale una somma di denaro;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze nelle quali venga accolta, in tutto o in parte, la domanda, formulata anche in via incidentale e/o in via riconvenzionale, dell'Amministrazione comunale;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie; rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex articolo 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex articolo 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari, nomine di amministratori di sostegno, di tutori, di curatori), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

4. In caso di spese di lite compensate tra le parti, per la determinazione dei compensi di natura professionale si farà riferimento a quelli pattuiti contrattualmente con la deliberazione di conferimento dell'incarico professionale tra la Giunta comunale e gli avvocati civili. A tal proposito, ciascun compenso per le prestazioni professionali da espletare, secondo il preventivo di massima previsto dall'articolo 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (e successive modifiche e/o integrazioni), dovrà essere redatto richiamando, di comune accordo tra le parti, i parametri indicati nelle Tabelle Parametri Forensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche e/o integrazioni), tenuto conto del valore della causa e del grado di complessità dell'incarico. L'ammontare complessivo dei compensi maturati rappresenta la base dalla quale operare le liquidazioni indicate al successivo comma 6.

5. Il compenso incentivante o la retribuzione di risultato dovuti a ciascun dipendente avvocato che risulti beneficiario dei compensi di natura professionale subisce una riduzione dell'entità stabilita nei contratti collettivi di lavoro nazionale e decentrato. La somma derivante dalla riduzione confluirà nella quota del fondo destinato al "compenso incentivante", esclusivamente a beneficio degli altri dipendenti.

6. I compensi lordi, comprensivi di CPDEL e INAIL a carico dell'Ente e tenuto conto della necessità di copertura dell'onere IRAP gravante sull'Amministrazione, di cui ai precedenti commi del presente articolo, spettano in parti uguali agli avvocati addetti all'Avvocatura civica. La formula per calcolare detti compensi, al netto di CPDEL, INAIL e IRAP a carico dell'ente, è la seguente:

compensi

$(1 + 0, \text{ aliquota CPDEL senza virgola} + 0, \text{ aliquota INAIL senza virgola} + 0, \text{ aliquota IRAP senza virgola})$

Articolo 10 – Sentenze favorevoli all'Amministrazione comunale senza compensazione delle spese di lite. Recupero delle spese legali dalla parte soccombente. Misura e modalità di ripartizione dei compensi professionali.

1. Agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, a norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000 nonché dell'articolo 9, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, sono espressamente riconosciute dall'Amministrazione comunale e spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Ente, poste a carico delle controparti e recuperate nei confronti della parte soccombente.

2. Dette somme si aggiungono ai compensi professionali di cui al precedente articolo 9 e sono così ripartite:

10% al Comune di Treviso e 90% agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, nel caso in cui sia attestata dal Segretario Generale la puntualità negli adempimenti processuali;

90% al Comune di Treviso e 10% agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, nel caso in cui sia attestata dal Segretario Generale la non puntualità negli adempimenti processuali.

3. La formula per calcolare dette somme, al netto di CPDEL, INAIL e IRAP a carico dell'ente, è la seguente:

$\frac{\text{somme recuperate}}{\text{aliquota CPDEL senza virgola} + 0, \text{ aliquota INAIL senza virgola} + 0, \text{ aliquota IRAP senza virgola}}$

$(1 + 0, \text{ aliquota CPDEL senza virgola} + 0, \text{ aliquota INAIL senza virgola} + 0, \text{ aliquota IRAP senza virgola})$

4. In caso di accertata impossibilità di recuperare il credito nei confronti della parte soccombente, il compenso verrà trattato e liquidato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9.

Articolo 11 - Liquidazione dei compensi professionali.

1. I compensi di cui agli articoli 9, 10 e 15, comma 2, sono liquidati annualmente a favore dei dipendenti avvocati dell'Avvocatura Civica dal Segretario Generale con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale 112581/5 "Incarichi Avvocatura Civica" o su altro apposito capitolo di bilancio previsto dal Responsabile del Servizio Finanziario per la parte imponibile, per CPDEL, INAIL e IRAP. A tal fine, l'Avvocato coordinatore trasmette al Segretario Generale - entro il 30 novembre di ciascun anno - l'elenco delle vertenze per le quali è maturato, ai sensi degli articoli 9, 10 e 15, comma 2, il diritto alla liquidazione del compenso professionale, corredato dalle relative notule ovvero della prova del recupero della somma dalla parte soccombente.

2. Il Segretario Generale comunica con periodicità annuale alla Giunta comunale il contenuto della determinazione di liquidazione dei compensi per gli eventuali atti di indirizzo.

3. L'Amministrazione comunale può disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione.

4. I compensi vengono poi corrisposti assieme alle competenze del mese di dicembre.

Articolo 12 – Computo e tetto massimo dei compensi. Limiti di stanziamento per i compensi.

1. I compensi professionali corrisposti agli avvocati sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

2. I compensi professionali maturati in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale

delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione comunale, sono corrisposti entro i limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

3. I compensi professionali di cui agli articoli 9, 10 e 15, comma 2, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico lordo complessivo. A tal fine, il trattamento economico complessivo annuo lordo è calcolato, per l'Avvocato coordinatore, sulle seguenti voci: stipendio base + progressione orizzontale + retribuzione di posizione se spettante + differenziale IIS non riassorbibile + indennità di comparto + anzianità + indennità di vacanza + 13^a mensilità; per l'Avvocato Vicario, sulle seguenti voci: stipendio base + progressione orizzontale + differenziale IIS non riassorbibile + indennità di comparto + anzianità + indennità di vacanza + 13^a mensilità + straordinario ordinario; per l'Avvocato non Vicario, sulle seguenti voci: stipendio base + progressione orizzontale + differenziale IIS non riassorbibile + indennità di comparto + anzianità + indennità di vacanza + 13^a mensilità + straordinario ordinario.»;

ricordato che, ai sensi del paragrafo 5.2 dell'all. 4/2 al D.lgs 118/11, in sede di rendiconto 2017, sono stati accantonati € 11.200,00 nel risultato di amministrazione vincolato e che lo stesso è stato successivamente applicato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 29.09.2018;

vista la determinazione n. 1935 del 13.11.2018 con la quale il Funzionario Responsabile del Servizio di Staff Affari Legali ha assunto impegni di spesa per un importo totale di Euro 100.300,00, per liquidare i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura civica per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018;

visto che è in sede di determinazione effettiva dei compensi professionali è emerso che, gli impegni di spesa assunti con la citata determinazione sono insufficienti a finanziare la liquidazione dei predetti compensi;

ritenuto, pertanto, necessario integrare detti impegni di spesa;

precisato che, con successiva comunicazione a firma del Segretario Generale, la Giunta comunale dovrà prendere atto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del più volte citato regolamento comunale, della determinazione di liquidazione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti dall'Avvocatura Civica;

considerato che trattasi di spesa esclusa dall'ambito di applicabilità del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30.07.2010, n. 122;

preso atto che, in base all'articolo 147 bis, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è soggetto a controllo successivo di regolarità amministrativa;

vista la Legge n. 136/2010;

verificato l'articolo 9 D.L. 78 del 01.07.2009, convertito dalla Legge n. 102 del 3.08.2009;

visto l'articolo 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017;

attestato:

- che lo stanziamento complessivo relativo al 2013 previsto per i compensi professionali degli avvocati interni è di Euro 110.000,00 (competenze + oneri), come risulta dalla nota prot.n. 139841/2016 di data 25.11.2016 del Servizio Ragioneria;
- che gli stanziamenti 2018 sono in linea con le cause in corso e non viene superato il tetto del 2013 di cui all'art. 9, comma 6 D.L. 90/14, come risulta dalla deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di spesa legale;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 22.02.2017;

richiamato l'articolo 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, l'impegno di spesa per la liquidazione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura civica relativo ai

giudizi conclusi con esito favorevole all'Ente nel periodo **1°.12.2017 - 30.11.2018**;

2. di assumere impegni di spesa per **Euro 2.670,00=** da imputare come segue:

Euro 2.020,00 da imputare al **capitolo 112581, art. 5** del bilancio 2018 "Incarichi Avvocatura Civica" (**cod. bil. 1.01.01.01.004**);

Euro 550,00 da imputare al **capitolo 112581, art. 10** del bilancio 2018 "Incarichi Avvocatura Civica - Oneri" (**cod. bil. 1.01.02.01.001**);

Euro 100,00 da imputare al **capitolo 112578, art. 5** del bilancio 2018 "Incarichi Avvocatura Civica - IRAP" (**cod. bil. 1.02.01.01.001**);

3. di dare atto che, ai sensi del punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 sulla armonizzazione contabile, le risorse relative ai compensi riferite alle pratiche non concluse e che verosimilmente matureranno nel mese di dicembre 2018 sono accantonate nei capitoli 112581/05 "Incarichi avvocatura civica", 112581/10 "Incarichi avvocatura civica – oneri", 112578/05 "Incarichi avvocatura civica – IRAP" ed affluiranno nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio 2018 (all. 2) pari ad euro 143.501,00 che però è soggetto a variazioni;

4. di dare atto che il compenso in questione verrà liquidato a mezzo procedura stipendi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto avv. Antonello Coniglione, in qualità di Funzionario Responsabile P.O. del Servizio di Staff Affari Legali, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 08.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che i servizi legali di cui al presente provvedimento non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000).

F.to il Funzionario Responsabile P.O.
del Servizio di Staff Affari Legali
dott. Antonello Coniglione

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare

Euro 2.020,00 da imputare al capitolo 112581, art. 5 del bilancio 2018 "Incarichi Avvocatura Civica" (cod. bil. 1.01.01.01.004);

Euro 550,00 da imputare al capitolo 112581, art. 10 del bilancio 2018 "Incarichi Avvocatura Civica - Oneri" (cod. bil. 1.01.02.01.001);

Euro 100,00 da imputare al capitolo 112578, art. 5 del bilancio 2018 "Incarichi Avvocatura Civica - IRAP" (cod. bil. 1.02.01.01.001);

L'AVVOCATO COORDINATORE

Resp. procedimento: Coniglione Antonello; tel. 0422 658236 fax 0422 658407

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di € 2.670,00 relativa ai compensi professionali degli avvocati dell'Avvocatura Civica del periodo 01.12.2017 - 30.11.2018, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, come di seguito indicato:

- € 2.020,00 a favore del personale dipendente (ascot 10495) al cap. 112581/05 "Incarichi Avvocatura Civica" (U. 1.01.01.01.004) - imp. 2018/4310;
- € 550,00 per oneri al cap.o 112581/10 "Incarichi Avvocatura Civica - Oneri" (cod. bil. 1.01.02.01.001) - imp. 2018/4311;
- € 100,00 per IRAP (REGIONE VENETO PER I.R.A.P. ascot 7876) al cap. 112578/05 "Incarichi Avvocatura Civica - IRAP" (U 1.02.01.01.001) - imp. 2018/4312;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria